

Protocollo d'intesa
finalizzato all'attivazione di forme di collaborazione e cooperazione
per la promozione e la tutela dei diritti delle persone minori di età

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **28** del mese di **settembre**,

TRA

il **Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio** (di seguito, *breviter*, "**Garante regionale**"), con sede presso il Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301, in persona della dott.ssa Monica Sansoni, domiciliata, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio

E

la **Camera dei Minori e della Famiglia di Roma** (di seguito, *breviter*, "**C.M.F.R.**"), con sede in Roma, in Via Monte Santo 10/A, in persona del suo Presidente p.t. avv. Alessia Lombardi, domiciliata, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede della **C.M.F.R.**

di seguito congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- la **Garante regionale**, ai sensi della legge regionale Lazio 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, provvede (cfr. art 2), nei limiti delle sue competenze istituzionali, tra l'altro alla:
 - vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di

- tutela dei soggetti in età evolutiva nonché sull'applicazione e sull'attuazione delle disposizioni normative nazionali, attribuite alla competenza della Regione e degli enti locali;
- diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e curatela;
 - promozione di programmi di sensibilizzazione e formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché di iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;
- la **C.M.F.R.** è un'associazione di avvocati e di praticanti avvocati, aderente all'Unione Nazionale Camere Minorili, senza fini di lucro, il cui fine primario è quello di assicurare la centralità del minore come soggetto titolare di diritti; essa persegue, tra l'altro, i seguenti scopi statutari (cfr. art. 2 dello Statuto):
- svolgere attività di studio, ricerca, sensibilizzazione, divulgazione e formazione nell'ambito del diritto di famiglia e minorile, interagendo, in particolare, con le istituzioni interessate alle problematiche dell'età evolutiva;
 - tutelare i diritti delle persone e, in specie, dei minori;
 - promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, percorsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti ai minori e alla famiglia;
 - promuovere la difesa nei procedimenti civili e penali minorili, presso sia il Tribunale Ordinario sia il Tribunale per i Minorenni, anche per favorire e garantire ai minori che risultino essere vittime di reato (danneggiati e/o persone offese) nei procedimenti penali ordinari una effettiva assistenza tecnica, così ribadendo e tutelando le specificità proprie del minore;
- è intenzione delle Parti attivare forme di collaborazione/cooperazione ai fini dello svolgimento, in modo sinergico, condiviso e coordinato, di attività e iniziative di interesse comune come quelle prima elencate che, quantunque relative ad ambiti e competenze distinte, perseguono il superiore ed essenziale obiettivo di promuovere e favorire la tutela dei diritti delle persone minori di età nonché la diffusione della cultura minorile, anche attraverso forme di ascolto e coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti;
- a tal fine le Parti sottoscrivono il presente Protocollo che individua le linee generali della collaborazione/cooperazione tra di esse, rimandando la definizione delle singole attività e iniziative a successivi e consequenziali atti e determinazioni volitive;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1
(Finalità)

1. La **Garante regionale** e la **C.M.F.R.** convengono, nell'ambito delle rispettive competenze specifiche, di cooperare per il perseguimento degli obiettivi richiamati in premessa, comunque diretti a promuovere e favorire il primario scopo della tutela e dell'affermazione dei diritti delle persone minori di età.

Art. 2
(Interventi)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, le Parti si impegnano congiuntamente, in un'ottica di leale collaborazione, a realizzare attività, azioni, iniziative e progetti di interesse comune. In particolare:

- a) attività di ricerca, formazione e studio, anche in convenzione con altri enti/autorità;
- b) azioni di potenziamento delle conoscenze in materie giuridiche, con specifica attenzione al diritto minorile;
- c) progetti di sensibilizzazione delle istituzioni e degli enti che lavorano con i minori;
- d) realizzazione di pubblicazioni, in particolare da distribuire/divulgare in ambito scolastico;
- e) iniziative finalizzate all'ascolto dei minori e delle loro famiglie sui diversi temi che li vedono coinvolti;
- f) organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, seminari e gruppi di studio, in specie coinvolgendo enti/associazioni che si occupano della tutela e dell'assistenza ai minori.

2. Le Parti si impegnano, altresì, a divulgare e diffondere le iniziative svolte unilateralmente da ciascuna di esse, se rientranti tra quelle di interesse comune.

3. Le Parti si impegnano, infine, nei termini di seguito precisati:

- a) la **Garante regionale** a confrontarsi preventivamente con la **C.M.F.R.** in merito ai contenuti di attività formative che promuove unilateralmente, in forza di convenzioni o procedure di affidamento di servizi;
- b) la **C.M.F.R.** si rende disponibile, a richiesta della **Garante regionale**, a confronti informali su aspetti giuridici inerenti ai temi di cui al presente Protocollo.

Art. 3
(Durata del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha validità di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità delle Parti di recedere unilateralmente dallo

stesso, attraverso una comunicazione a mezzo di PEC da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Letto approvato e sottoscritto

La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
della Regione Lazio

Dott.ssa Monica Sansoni

Il Presidente
della Camera dei Minori e della Famiglia
di Roma

Avv. Alessia Lombardi